

zionale. I contratti di investimento estero dovrebbero essere assistiti da una clausola arbitrare per la quale il privato investitore straniero potrebbe sempre convenire lo Stato beneficiario (autore di provvedimenti eversivi) avanti una giurisdizione internazionale indipendente. Dovrebbe senz'altro essere esclusa la giurisdizione interna dello Stato beneficiario e il privato potrebbe, a tutela del suo diritto leso, far direttamente ricorso alla giurisdizione di un'apposita corte internazionale.

Da alcuni si propone di dare questa funzione alla Corte Permanente di Arbitrato, da altri alla Corte di Giustizia Internazionale, da altri — e sono in prevalenza — ad una Corte *ad hoc*, la quale dovrebbe essere poco costosa e di rapida procedura ed avere, oltre il potere di giudicare, anche quello di conciliazione *ex aequo*. Anche questo progetto incontra obiezioni e contrasti e molti governi si sono dimostrati contrari a sottrarre le controversie insorgende ai propri tribunali per deferirle esclusivamente ad una corte internazionale.

In fine si è pure proposto una specie di assicurazione internazionale da attuarsi a mezzo di un'istituzione interstatale, per es., con l'intermediazione della Banca Internazionale di Ricostruzione e di Sviluppo (Ente specializzato dell'O.N.U.).

La Banca creerebbe un fondo di garanzia alimentato dai contributi degli Stati membri; dal fondo si trarrebbero i compensi da assegnare agli esportatori di capitali insoddisfatti, qualora l'investimento, all'origine, fosse stato trasferito allo Stato sottosviluppato con il benessere dell'Organizzazione. Anche questa proposta non è scevra di difficoltà di applicazione e comporterebbe, in ogni caso, contributi notevoli a carico degli Stati membri dell'istituzione internazionale assicuratrice.

\* \* \*

La conclusione alla quale si può pervenire, in seguito alla breve disamina fin qui condotta, è la seguente; 1) il mondo moderno necessita di una cooperazione sempre crescente fra Stati industrialmente progrediti, ricchi di capitali e di beni economici, e Stati sottosviluppati; 2) queste correnti di investimenti esteri sono utili sia per i paesi esportatori di prodotti industriali su mercati stranieri, sia per i paesi che di questi prodotti abbisognano e che tendono a creare un'industria nazionale; 3) la sottoposizione dei negozi giuridici riflettenti questi investi-

menti esteri alla legislazione e alla giurisdizione dello Stato beneficiario è un grave ostacolo all'intensificazione degli investimenti; 4) le nazionalizzazioni, gli espropri, i divieti di reimportazione dei capitali e degli interessi, i cambi sfavorevoli ed in genere le varie azioni eversive compiute da Stati sottosviluppati, importatori di beni economici esteri, costituiscono precedenti negativi all'incremento degli investimenti; 5) un notevole passo avanti nel potenziamento degli investimenti esteri si sarà compiuto quando un numeroso gruppo di Stati avrà sottoscritto una « carta » elencante precise norme a tutela di questi investimenti e quando si sarà costituito un organo giurisdizionale, a carattere internazionale, competente sia a conciliare le parti, sia a giudicare le controversie insorgende; 6) un progresso anche più importante si sarà raggiunto qualora il ricorso a questa corte internazionale possa essere fatto dal singolo privato, senza bisogno dell'intervento del suo Stato nazionale; 7) in fine potrà dirsi raggiunto l'*optimum*, quando l'eventuale sentenza dell'organo giudiziario internazionale, in favore del privato investitore, rimasta ineseguita per il rifiuto dello Stato beneficiario di ottemperare al suo dispositivo, darà luogo ad un integrale risarcimento del privato da parte di un apposito fondo di garanzia gestito da un'istituzione internazionale (per es., dalla Banca Internazionale di Ricostruzione e di Sviluppo).

Il cammino per raggiungere questi obiettivi appare lungo, irto di difficoltà tecniche ed ostacolato da suscettibilità nazionalistiche, ma la meta finale sarà indubbiamente raggiunta posto che essa soddisfa un impellente e generalizzato bisogno dei popoli.

#### BIBLIOGRAFIA

- SHAWCROSS - *Le problème des investissements à l'étranger en droit international*, in « Recueil des Cours de l'Académie de droit international de la Haye », 1961, I, pag. 371 e segg.
- KOJANEC - *Gli investimenti esteri e la responsabilità internazionale dello Stato*, in « La Comunità internazionale », 1961, pag. 28 e segg.; ID, *La protezione internazionale degli investimenti esteri*, « ibidem », 1963, pag. 397 e segg.
- BRANDON, DRUCKER, LAUTERPACHT, ecc. - *The encouragement and protection of investment in developing countries*, in « The International and Corporative Law Quarterly », Special Supplement, 1962, pag. 1. e segg.
- Rapports du Secrétaire Général des N. U. - Moyens d'augmenter le courant international des capitaux privés* - 26-II-1960; 18-V-1961; 23-VII-1962 - « Publications du Conseil Economique et Sociale des N. U. », E-3325; E-3492; E-3665.